



Anno VI

Mogadiscio, 4 Aprile 1967

Suppl. n. 2 al n. 4

Publicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

PREZZO: Sh. So. 5 per numero—Arretrati il doppio—**ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150—L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati—**INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2—Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Imposte sugli Affari

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 Febbraio 1967, n. 11 — *Legge relativa alla ratifica della convenzione sulla risoluzione delle controversie, relative agli investimenti tra uno Stato e cittadini di altri Stati.*

Pag. 3

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

UFFICIO DEL NOTAIO DELLA SOMALIA — *Costituzione dell'«Associazione d'Amicizia Italo-Somala».*
(279)

» 26

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 Febbraio 1967, n. 11.

Legge relativa alla Ratifica della Convenzione sulla Risoluzione delle controversie, relative agli investimenti, tra uno Stato e cittadini di altri Stati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La ratifica della Convenzione sulla risoluzione delle controversie, relative agli investimenti, tra uno Stato e cittadini di altri Stati, di cui una copia trovasi in allegato, viene autorizzata dall'Art. 67 della Costituzione. Gli articoli dal 18 al 24 che comprendono detta Convenzione avranno forza di legge nella Repubblica.

Art. 2

Per i fini dell'articolo 25 della Convenzione, il consenso per iscritto a deferire una controversia alla giurisdizione del Centro sarà dato da parte della Repubblica Somala solo dietro suggerimento del Consiglio dei Ministri.

Art. 3

Alla sentenza vincolante dal Tribunale Arbitrale, ai fini del riconoscimento ed esecuzione a norma degli Articoli 53-55 della Convenzione, sarà riconosciuta nella Repubblica Somala la stessa forza ed effetto di un giudizio finale della Corte Suprema.

Art. 4

La presente legge entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Mogadiscio, li 8 Febbraio 1967.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN
Il Ministro degli Esteri
AHMED IUSUF DUALE

**CONVENZIONE SULLA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
RELATIVE AGLI INVESTIMENTI
TRA UNO STATO E CITTADINI DI ALTRI STATI**

PREAMBOLO

Gli Stati Contraenti

CONSIDERANDO il bisogno di cooperazione internazionale per lo sviluppo economico, e il ruolo che in esso hanno gli investimenti privati internazionali;

TENENDO PRESENTE che di tanto in tanto possono sorgere delle Controversie connesse a tali investimenti tra Stati Contraenti e cittadini di altri Stati Contraenti;

RICONOSCENDO che, pur se tali controversie saranno solitamente soggette ai procedimenti legali nazionali, metodi internazionali di risoluzione potrebbero essere appropriati in certi casi;

ATTRIBUENDO PARTICOLARE IMPORTANZA alla disponibilità di organi internazionali di conciliazione o di arbitrato, cui gli Stati Contraenti e i cittadini di altri Stati contraenti potranno deferire, se lo desiderano, le loro controversie;

DESIDERANDO istituire tali organi sotto gli auspici della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo;

RICONOSCENDO che il mutuo consenso delle parti a deferire le controversie a tali organi di conciliazione o di arbitrato costituisce un accordo vincolante che esige, in particolare, che sia data la dovuta considerazione a ogni raccomandazione dei conciliatori, e che ci si conformi a ogni sentenza arbitrale; e

DICHIARANDO che nessuno Stato Contraente, per il semplice fatto della ratifica, accettazione o approvazione di questa Convenzione e senza il suo consenso, sarà ritenuto essere sotto obbligo di sottoporre alcuna particolare controversia alla conciliazione o all'arbitrato, hanno concordato quanto segue:

CAPITOLO I

Centro Internazionale per la Risoluzione delle Controversie relative agli Investimenti

Sezione I

Istituzione dell'Organizzazione

Art. 1

(1) Viene istituito il Centro Internazionale per la Risoluzione delle Controversie relative agli Investimenti (di qui in avanti chiamato il Centro).

(2) Lo scopo del Centro è di fornire la possibilità di ricorrere alla conciliazione e all'arbitrato nei casi di controversie, relative agli investimenti, tra gli Stati Contraenti e cittadini di altri Stati Contraenti con le modalità stabilite dalla presente Convenzione.

Art. 2

La sede del Centro sarà presso l'ufficio principale della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (di qui in avanti chiamata la Banca). La sede può essere trasferita in altro luogo dietro decisione del Consiglio Amministrativo approvata con una maggioranza di due terzi dei membri.

Art. 3

Il Centro avrà un Consiglio Amministrativo e una Segreteria e manterrà un Comitato di Conciliatori e un Comitato di Arbitri.
— Panel of Conciliators, Panel of Arbitrators.

Sezione II

Il Consiglio Amministrativo

Art. 4

(1) Il Consiglio Amministrativo sarà composto di un rappresentante per ogni Stato Contraente. Un sostituto può fungere da rappresentante in caso di assenza del titolare da una riunione o in caso di sua impossibilità ad agire.

(2) In assenza di designazione contraria, il governatore e il sostituto governatore della Banca, nominati da uno Stato Contraente, saranno d'ufficio rispettivamente il rappresentante dello Stato e il suo sostituto.

Art. 5

Il Direttore — President — della Banca sarà d'ufficio Presidente — Chairman — del Consiglio Amministrativo (di qui in avanti chiamato il Presidente) ma non avrà voto. Durante la sua assenza o impossibilità di agire e durante ogni periodo in cui il posto di Direttore della Banca è vacante, la persona che per quel periodo esercita le mansioni di Direttore fungerà da Presidente del Consiglio Amministrativo.

Art. 6

(1) Senza pregiudicare i poteri e le funzioni ad esso conferite da altre clausole di questa Convenzione, il Consiglio Amministrativo:

- (a) adotterà le norme amministrative e finanziarie del Centro;
- (b) adotterà le norme di procedura per l'istituzione dei processi di conciliazione e arbitrato;
- (c) adotterà le norme di procedura per i processi di conciliazione e arbitrato (di qui in avanti chiamati Norme di Conciliazione e Norme di Arbitrato);
- (d) approverà accordi con la Banca al fine di utilizzare le facilitazioni e i servizi amministrativi della Banca;
- (e) determinerà le condizioni di servizio del Segretario Generale e del Vice-Segretario Generale;
- (f) adotterà il bilancio annuale delle entrate e delle spese del Centro;
- (g) approverà la relazione annuale sull'attività del Centro.

Le decisioni di cui sopra alle lettere (a), (b), (e) e (f) saranno prese con la maggioranza di due terzi dei componenti il Consiglio Amministrativo.

(2) Il Consiglio Amministrativo può nominare delle commissioni qualora lo ritenga necessario.

(3) Il Consiglio Amministrativo eserciterà quegli altri poteri ed espletterà quelle altre mansioni che riterrà necessarie per rendere operanti le disposizioni di questa Convenzione.

Art. 7

(1) Il Consiglio Amministrativo terrà una riunione annuale e e tutte le altre riunioni che potranno essere decise dallo stesso Consiglio, o indette dal Presidente, o indette dal Segretario Generale a richiesta di non meno di cinque membri del Consiglio.

(2) Ciascun membro del Consiglio Amministrativo avverrà un voto e, a meno che diversamente stabilito, tutti i casi devoluti al Consiglio saranno decisi con la maggioranza dei voti dei presenti.

(3) Il quorum di ogni seduta del Consiglio Amministrativo sarà costituito dalla maggioranza dei membri.

(4) Il Consiglio Amministrativo può stabilire, con una maggioranza di due terzi dei suoi membri, una procedura che dà al Presidente la facoltà di chiedere il voto del Consiglio senza convocare una riunione del Consiglio stesso. Il voto sarà considerato valido solo se la maggioranza dei membri del Consiglio avrà votato entro i limiti di tempo fissati dalla suindicata procedura.

Art. 8

I membri e il Presidente del Consiglio Amministrativo non riceveranno dal Centro alcun compenso per il loro servizio.

Sezione III

La Segreteria

Art. 9

La Segreteria sarà composta da un Segretario Generale, uno o più Vice-Segretari Generali e dal personale.

Art. 10

(1) Il Segretario Generale e tutti i Vice-Segretari Generali, previa designazione del Presidente, saranno eletti dal Consiglio Amministrativo con maggioranza dei due terzi dei membri; dureranno in carica non più di sei anni e potranno essere rieletti. Dopo aver consultato i membri del Consiglio Amministrativo, il Presidente proporrà uno o più candidati per ognuna di dette cariche.

(2) Le cariche di Segretario-Generale e Vice-Segretario Generale sono incompatibili con l'esercizio di qualsiasi funzione politica. Né il Segretario-Generale né i Vice-Segretari Generali potranno avere altri impieghi o impegnarsi in altre occupazioni se non previa approvazione del Consiglio Amministrativo.

(3) Durante l'assenza del Segretario Generale o in caso di sua impossibilità ad agire, e durante ogni periodo in cui il posto di Segretario Generale è vacante, il Vice-Segretario Generale fungerà da Segretario Generale. Se ci saranno più di un Segretario Generale, il Consiglio Amministrativo fisserà in anticipo l'ordine di precedenza nelle funzioni di Segretario Generale.

Art. 11

Il Segretario Generale sarà il rappresentante legale e l'ufficiale principale del Centro e sarà responsabile della sua amministrazione, inclusa la designazione del personale, in conformità con le disposi-

zioni di questa Convenzione e le norme adottate dal Consiglio Amministrativo. Eserciterà le funzioni di ufficiale di stato civile — registrar — e avrà il potere di legalizzare — authenticate — le sentenze arbitrali emesse in conformità di questa Convenzione e autenticarne copie.

Sezione IV

I Comitati — The Panels

Art. 12

Il Comitato dei Conciliatori e il Comitato degli Arbitri saranno composti da persone qualificate, designate a norma di quanto appresso stabilito, disposte ad assumere la carica.

Art. 13

(1) Ogni Stato Contraente può designare per ciascun Comitato quattro persone, che possono anche non essere cittadini dello Stato Contraente.

(2) Il Presidente può designare dieci persone per ciascun Comitato. Le persone così designate dovranno essere ognuna di una nazionalità differente.

Art. 14

(1) Le persone designate a prestare la loro opera nei Comitati dovranno avere alte qualità morali e riconosciuta competenza nei campi della giurisprudenza, commercio, industria o finanza, così che possano dare affidamento di giudizio indipendente. Sarà di particolare importanza la competenza nel campo della giurisprudenza nel caso di persone destinate al Comitato degli Arbitri.

(2) Il Presidente, nel designare le persone destinate ai Comitati, dovrà inoltre prestare dovuta considerazione all'importanza di assicurare nei Comitati la rappresentanza dei principali sistemi legali del mondo e delle più importanti forme di attività economica.

Art. 15

(1) I membri dei Comitati presteranno servizio per periodi di sei anni, rinnovabili.

(2) In caso di morte o dimissioni di un membro del Comitato, l'autorità che ha designato il membro avrà il diritto di designare un'altra persona che lo rimpiazzerà per il restante periodo di servizio.

(3) I membri del Comitato continueranno in carica fino a quando i loro successori non saranno designati.

Art. 16

(1) Una stessa persona può prestar servizio in entrambi i Comitati.

(2) Se una persona viene designata a prestar la sua opera nello stesso Comitato da più di una Stato Contraente, o da uno o più Stati Contraenti e dal Presidente, sarà considerata essere stata designata dall'autorità che per prima ha espresso tale designazione o, nel caso che una di tali autorità sia lo Stato di cui la persona è cittadino, da quello Stato.

(3) Tutte le designazioni dovranno essere notificate al Segretario Generale e avranno effetto dalla data in cui la notificazione è stata ricevuta.

Sezione V

Finanziamento del Centro

Art. 17

Se le spese del Centro non riescono ad essere coperte dalle imposte che il Centro riscuote per l'uso delle sue facilitazioni, o da altre entrate, l'eccedenza sarà a carico degli Stati Contraenti che sono membri della Banca in proporzione delle rispettive sottoscrizioni al fondo della Banca, e degli Stati Contraenti che non sono membri della Banca, secondo norme adottate dal Consiglio Amministrativo.

Sezione VI

Status, immunità e privilegi

Art. 18

Il Centro avrà piena personalità giuridica internazionale. La capacità giuridica del Centro includerà le seguenti capacità:

- (a) a contrarre;
- (b) ad acquistare e disporre di beni mobili e immobili;
- (c) a istituire processi legali.

Art. 19

Perchè il Centro possa adempiere alle sue funzioni, godrà nei territori di ogni Stato Contraente delle immunità e dei privilegi indicati in questa Sezione.

Art. 20

Il Centro, i suoi beni e il suo patrimonio godranno dell'immunità da ogni azione legale, a meno che il Centro non rinunci ad essa.

Art. 21

Il Presidente, i membri del Consiglio Amministrativo, le persone che agiscono da conciliatori o da arbitri o che fanno parte di una Commissione di cui al paragrafo (3) dell'Articolo 52, nonchè gli ufficiali o impiegati della Segreteria:

- (a) godranno dell'immunità da azioni legali per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, a meno che il Centro non rinunci a questa immunità;
- (b) non essendo cittadini del paese, godranno, rispetto alle restrizioni di immigrazione, agli obblighi di registrazione per gli stranieri, agli obblighi di servizio nazionale, alle restrizioni sugli scambi e alle facilitazioni di viaggio, delle stesse immunità, facilitazioni e trattamento che gli Stati Contraenti accordano ai rappresentanti, agli ufficiali e impiegati di pari grado di altri Stati Contraenti.

Art. 22

Le norme dell'Articolo 21 si riferiscono alle persone che compariranno alle sedute previste da questa Convenzione in veste di parti, agenti, avvocati, patrocinatori, testimoni o esperti; resta inteso, tuttavia, che il paragrafo (b) si applicherà solo in relazione al loro viaggio di andata e ritorno e al soggiorno nel luogo in cui si tengono le sedute.

Art. 23

(1) Gli archivi del Centro sono inviolabili, dovunque si trovino.

(2) Circa le comunicazioni ufficiali, al Centro verrà accordato da parte di ognuno degli Stati Contraenti un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad altri organismi internazionali.

Art. 24

(1) Il Centro, le sue risorse, proprietà e entrate, nonchè le sue operazioni e transazioni autorizzate dalla presente Convenzione, saranno esenti da ogni tassa e imposte doganali. Il Centro sarà anche esente da ogni responsabilità di raccolta o pagamento di tasse o imposte doganali.

(2) Tranne che nel caso di cittadini del paese, nessuna tassa sarà imposta sulle o in relazione alle indennità di spese pagate dal Centro al Presidente o ai membri del Consiglio Amministrativo, op-

pure sugli o in relazione agli stipendi, indennità di spese o altri emolumenti pagati dal Centro agli ufficiali o impiegati della Segreteria.

(3) Nessuna tassa sarà imposta sugli o in relazione agli onorari o indennità di spese percepite dalle persone che fungono da conciliatori, arbitri o membri di una Commissione nominata in base al paragrafo (3) dell'Articolo 52, nelle sedute previste dalla presente Convenzione, nel caso che la sola base giurisdizionale di tale tassa sia il luogo in cui il Centro si trova o il luogo in cui le riunioni sono tenute o il luogo in cui tali onorari o indennità vengono pagate.

CAPITOLO II

Giurisdizione del Centro

Art. 25

(1) La giurisdizione del Centro è estesa a ogni controversia legale nascente direttamente da un investimento, tra uno Stato Contraente (o una suddivisione costitutiva — constituent subdivision — o un ente — agency — di uno Stato Contraente designato al Centro dalla Stato stesso) e un cittadino di un altro Stato Contraente, che le parti in causa acconsentono per iscritto a deferire al Centro. Una volta espresso il consenso, nessuna delle parti può ritirare il consenso unilateralmente.

(2) «Cittadino di un altro Stato Contraente» vuol dire:

- (a) ogni persona fisica che aveva la nazionalità di uno Stato Contraente diverso dallo Stato parte in causa in una controversia alla data in cui le parti hanno acconsentito a deferire la controversia alla conciliazione o all'arbitrato come anche alla data in cui la richiesta è stata registrata a norma del paragrafo (3) dell'Articolo 28 o del paragrafo (3) dell'Articolo 36, ma non include le persone che all'una o all'altra data avevano la nazionalità dello Stato Contraente parte in causa nella controversia, e
- (b) ogni persona giuridica che aveva la nazionalità di uno Stato Contraente diverso dallo Stato parte in causa nella Controversia alla data in cui le parti hanno acconsentito a deferire tale controversia alla conciliazione o all'arbitrato e ogni persona giuridica che aveva la nazionalità dello Stato Contraente parte in causa nella controversia a tale data ma che, a causa di controllo straniero, le parti hanno concordato di dover considerare appartenimento ad un'altro Stato Contraente per i fini della presente Convenzione.

(3) Il consenso dato da una suddilvisione costitutiva o da un ente di uno Stato Contraente richiederà l'approvazione di quello Stato, a meno che esso Stato non notifichi al Centro che tale approvazione non è richiesta.

(4) Ogni Stato Contraente può, al momento della ratificazione, accettazione e approvazione di questa Convenzione, o in qualsiasi momento successivo, notificare al Centro la categoria o le categorie di controversie che esso considererà o non considererà sottoposte alla giurisdizione del Centro. Il Segretario Generale dovrà quindi trasmettere tale notificazione a tutti gli Stati Contraenti. Questa notificazione non costituisce il consenso richiesto dal paragrafo (1).

Art. 26

Il consenso delle parti ad adire l'arbitrato a norma della presente Convenzione sarà ritenuto, salvo che diversamente specificato, consenso ad adire solo questo arbitrato con esclusione di qualsiasi altra via. Uno Stato Contraente può richiedere che si esperiscano prima tutte le vie amministrative e giuridiche locali quale condizione del suo consenso ad adire l'arbitrato a norme della presente Convenzione.

Art. 27

(1) Nessuno Stato Contraente dovrà concedere protezione diplomatica, nè fare un reclamo internazionale in relazione ad una controversia che un suo cittadino e un altro Stato Contraente hanno acconsentito a sottoporre o hanno già sottoposto all'arbitrato a norma di questa Convenzione, a meno che tale altro Stato Contraente non abbia mancato di conformarsi e di eseguire la sentenza emessa per tale disputa.

(2) La protezione diplomatica, per i fini del paragrafo (1), non dovrà includere scambi diplomatici formali al solo scopo di facilitare l'accomodamento di una controversia.

CAPITOLO III

Conciliazione

Sezione I

Richiesta di Conciliazione

Art. 28

(1) Quando uno Stato Contraente, o un cittadino di uno Stato Contraente desidera istituire un procedimento di conciliazione dovrà rivolgere richiesta a tal fine, per iscritto, al Segretario Generale, il quale invierà una copia della richiesta all'altra parte.

(2) La richiesta dovrà contenere ragguagli circa l'argomento della controversia, indicare l'identità delle parti e specificare il loro consenso alla conciliazione in conformità con le norme di procedura per l'istituzione dei procedimenti di conciliazione e arbitrato.

(3) Il Segretario Generale dovrà registrare la richiesta, a meno che non riscontri, sulla base delle informazioni contenute nella richiesta, che la controversia esula chiaramente dalla giurisdizione del Centro. In seguito notificherà alle parti l'avvenuta registrazione o il rifiuto di registrazione.

Sezione II

Formazione della Commissione

Art. 29

(1) La Commissione di Conciliazione — Conciliation Commission — (d'ora in avanti chiamata la Commissione) sarà formata al più presto possibile successivamente alla registrazione della richiesta in base all'Articolo 28.

(2) (a) La Commissione sarà composta di un unico conciliatore o di un numero dispari di conciliatori nominati dalle parti di comune accordo.

(b) Se le parti non raggiungono l'accordo circa il numero dei conciliatori e il modo di nominarli, la Commissione sarà composta di tre conciliatori, due dei quali nominati uno ciascuno dalle parti e il terzo, che sarà il presidente della Commissione, nominato dalle parti di comune accordo.

Art. 30

Se la Commissione non è stata ancora costituita alla scadenza di 90 giorni a decorrere dalla data della notificazione da parte del Segretario Generale dell'avvenuta registrazione della richiesta a norma del paragrafo (3) dell'Articolo 28, o alla scadenza di altro termine concordato dalle parti, il Presidente (del Consiglio Amministrativo), a richiesta di una delle parti e dopo aver consultato entrambi le parti nei limiti del possibile, nominerà il conciliatore o i conciliatori non ancora nominati.

Art. 31

(1) I conciliatori possono essere nominati al di fuori dell'ambito del Comitato dei Conciliatori, fuorchè nel caso di nomine da parte del Presidente a norma dell'Articolo 30.

(2) I conciliatori nominati al di fuori del Comitato dei Conciliatori dovranno avere le qualità definite nel paragrafo (1) dell'Articolo 14.

Sezione III

Seduta di Conciliazione

Art. 32

(1) La Commissione è giudice della propria competenza.

(2) Ogni obiezione di una delle parti in causa che la controversia non è di giurisdizione del Centro, o che per altre ragioni non è di competenza della Commissione, sarà presa in considerazione dalla Commissione che giudicherà se trattarla come una questione preliminare o se includerla nell'oggetto della controversia.

Art. 33

Ogni procedimento conciliativo sarà condotto a norma delle disposizioni di questa Sezione e, tranne che diversamente concordato dalle parti, in conformità con le Norme di Conciliazione operanti alla data in cui le parti hanno acconsentito alla conciliazione. Se sorgono questioni di procedura non contemplate nè in questa Sezione, nè nelle Norme di Conciliazione e neppure in un accordo raggiunto dalle parti, saranno decise dalla Commissione.

Art. 34

(1) Sarà dovere della Commissione chiarire le vertenze tra le parti e cercare di farle giungere ad un accordo su termini accettabili da entrambe. A tal fine, la Commissione potrà, a qualsiasi stadio della vertenza e di tanto in tanto, fare raccomandazioni alle parti tendenti alla risoluzione della controversia. Le parti coopereranno in buona fede con la Commissione allo scopo di permettere di esercitare le sue funzioni, e daranno la più seria considerazione alle sue raccomandazioni.

(2) Se le parti raggiungeranno un accordo, la Commissione compilerà una relazione in cui annoterà i risultati della controversia e prenderà atto che le parti hanno raggiunto un accordo. Se, a qualsiasi momento dei lavori, alla Commissione sembra che non c'è probabilità di accordo tra le parti, essa chiuderà i lavori e redigerà una relazione in cui annoterà che la controversia è stata sottoposta alla Commissione e rileverà che le parti non sono riuscite a raggiungere un accordo. Se una parte non compare o non partecipa alle riunioni, la Commissione chiuderà i lavori e redigerà una relazione in cui annoterà che la parte non è comparsa o non ha partecipato alle riunioni.

Art. 35

Tranne che nel caso di accordo diverso delle parti, nessuna delle due parti di un processo conciliativo avrà il diritto in qualsiasi altro processo, sia davanti ad arbitri che in tribunale o in altro luogo. di

invocare o di fare affidamento su opinioni, affermazioni, ammissioni o offerte di risoluzione fatte dall'altra parte durante il processo conciliativo, oppure su alcuna delle raccomandazioni fatte dalla Commissione.

CAPITOLO IV

Arbitrato

Sezione I

Richiesta di arbitrato

Art. 36

(1) Uno Stato Contraente o un cittadino di uno Stato Contraente che desidera istituire un processo di arbitrato dovrà rivolgere richiesta per iscritto a tal fine al Segretario Generale il quale dovrà inviare copia della richiesta all'altra parte.

(2) La richiesta dovrà contenere notizie riguardanti gli estremi della controversia, l'identità delle parti e il loro consenso all'arbitrato secondo le norme di procedura per l'istituzione dei processi di conciliazione e arbitrato.

(3) Il Segretario Generale registrerà la richiesta, tranne nel caso che trovi, sulla base delle notizie contenute nella richiesta, che la controversia è manifestamente al di fuori della giurisdizione del Centro. Successivamente dovrà notificare alle parti la registrazione o il rifiuto di registrazione.

Sezione II

Costituzione del Tribunale

Art. 37

(1) Il Tribunale Arbitrale (di qui in avanti chiamato il Tribunale) sarà costituita al più presto possibile dopo l'avvenuta registrazione della richiesta a norma dell'Articolo 36.

- (2) (a) Il Tribunale sarà formato di un solo arbitro o di un numero dispari di arbitri nominati dalle parti nella maniera che concorderanno.
- (b) Quando le parti non raggiungono l'accordo sul numero degli arbitri e sul metodo della loro nomina, il Tribunale sarà composto di tre arbitri, due dei quali nominati uno ciascuno dalle parti e il terzo, che sarà il presidente del Tribunale, nominato di comune accordo dalle parti.

Art. 38

Se il Tribunale non è stato costituito entro 90 giorni dalla data in cui la notifica della registrazione è stata spedita dal Segretario Generale a norma del paragrafo (3) dell'Articolo 36, oppure entro termini concordati dalle parti, il Presidente dovrà, a richiesta di una delle parti e dopo essersi consultato con entrambe le parti, nominare l'arbitro o gli arbitri non ancora nominati. Gli arbitri nominati dal Presidente a norma di questo Articolo non dovranno essere cittadini dello Stato Contraente parte in causa e nè cittadini dello Stato Contraente il cui cittadino è parte in causa.

Art. 39

La maggioranza degli arbitri dovranno essere cittadini di Stati diversi dallo Stato Contraente parte in causa e dallo Stato Contraente il cui cittadino è parte in causa; tuttavia le disposizioni di questo Articolo non si applicano se l'unico arbitro o tutti i membri del Tribunale sono stati singolarmente nominati dalle parti di comune accordo.

Art. 40

(1) Gli arbitri possono essere nominati fuori dell'ambito del Comitato degli Arbitri, fuorchè nel caso di nomina da parte del Presidente a norma dell'Articolo 38.

(2) Gli arbitri nominati fuori dell'ambito del Comitato degli Arbitri dovranno avere i requisiti indicati nel paragrafo (1) dell'Articolo 14.

Sezione III

Poteri e funzioni del Tribunale

Art. 41

(1) Il Tribunale è giudice della propria competenza.

(2) Ogni obiezione di una delle parti in causa che la controversia non è di giurisdizione del Centro, o che per altre ragioni non è di competenza del Tribunale, sarà presa in considerazione dal Tribunale che giudicherà se trattarla come una questione preliminare o se includerla nell'oggetto della controversia.

Art. 42

(1) Il Tribunale deciderà la controversia secondo quelle norme di legge che le parti potranno concordare. In assenza di un tale accordo, il Tribunale applicherà la legge dello Stato Contraente parte in causa (comprese le sue norme sui conflitti di leggi) e quelle norme di diritto internazionale applicabili al caso.

(2) Il Tribunale non può emanare una sentenza di «non liquet» in caso di silenzio o oscurità della legge.

(3) Se disposizioni dei paragrafi (1) e (2) non pregiudicano il fatto che il Tribunale può decidere una controversia «ex aequo et bono» se le parti sono d'accordo.

Art. 43

Tranne che nel caso di diverso accordo delle parti, il Tribunale può in ogni momento del processo, se lo ritiene necessario:

- (a) chiedere alle parti di presentare documenti o altre prove, e
- (b) visitare la scena della controversia e condurvi le indagini che riterrà opportune.

Art. 44

Ogni processo di arbitrato sarà condotto a norma delle disposizioni di questa sezione e, tranne che diversamente concordato dalle parti, in conformità con le Norme di Arbitrato operanti alla data in cui le parti hanno acconsentito all'arbitrato. Se sorgono questioni di procedura non contemplate nè in questa Sezione, nè nelle Norme di Arbitrato e neppure in un accordo raggiunto dalle parti, saranno decise dal Tribunale.

Art. 45

(1) Se una parte non compare o non presenta il suo caso, ciò non sarà ritenuto un'ammissione delle asserzioni dell'altra parte.

(2) Se una parte non compare o non presenta il suo caso ad ogni momento del processo, l'altra parte può chiedere al tribunale di risolvere le questioni ad esso sottoposte e di emettere una sentenza. Prima di emettere una sentenza, il Tribunale dovrà notificare e concedere un periodo di grazia alla parte che non è comparsa o non ha presentato il suo caso, a meno che non sia convinto che quella parte non intende agire in tal modo.

Art. 46

Tranne che nel caso di diverso accordo delle parti, il Tribunale deve, se una parte lo richiede, determinare tutti i reclami incidentali o addizionali e i controreclami che sorgono direttamente dall'oggetto della disputa, a condizione che essi siano nell'ambito del consenso delle parti e altrimenti nell'ambito della giurisdizione del Centro.

Art. 47

Tranne che nel caso di diverso accordo delle parti, il Tribunale può, se ritiene che le circostanze lo richiedano, raccomandare qualsiasi misura provvisoria atta a preservare i rispettivi diritti di entrambe le parti.

Sezione IV

La sentenza

Art. 48

(1) Il Tribunale deciderà le vertenze con la maggioranza dei voti dei suoi componenti.

(2) La sentenza del Tribunale sarà per iscritto e sarà firmata dai componenti del Tribunale che hanno votato per essa.

(3) La sentenza interesserà ogni questione sottoposta al Tribunale e sarà motivata.

(4) Ogni componente del Tribunale può allegare alla sentenza la sua opinione individuale, sia che dissenta dalla maggioranza o no, e una dichiarazione del suo dissenso.

(5) Il Centro non pubblicherà la sentenza senza il consenso delle parti.

Art. 49

(1) Il Segretario Generale dovrà sollecitamente inviare alle parti copia autenticata della sentenza. Si considererà che la sentenza è stata emessa alla data in cui le copie autenticate sono state spedite.

(2) Il Tribunale, su richiesta di una delle parti presentata entro 45 giorni dalla data in cui la sentenza è stata emessa, può, dopo averne data comunicazione all'altra parte, decidere qualsiasi questione omessa nella sentenza e correggere qualsiasi errore di trascrizione, aritmetico e simili, presente nella sentenza. I periodi di tempo stabiliti dal paragrafo (2) dell'Articolo 51 e dal paragrafo (2) dell'Articolo 52 decorreranno dalla data in cui la decisione è stata emessa.

Sezione V

Interpretazione, revisione e annullamento delle sentenze

Art. 50

(1) Se sorgono dispute tra le parti sul significato o sulla portata di una sentenza, ognuna delle parti può chiedere l'interpretazione della sentenza rivolgendo domanda scritta al Segretario Generale.

(2) La richiesta, se possibile, sarà sottoposta al Tribunale che ha emesso la sentenza. Se ciò non sarà possibile, verrà costituito un nuovo Tribunale a norma della Sezione II di questo Capitolo. Il Tribunale può, se ritiene che le circostanze lo richiedano, sospendere l'esecuzione della sentenza durante le sue decisioni.

Art. 51

(1) Entrambe le parti possono chiedere la revisione della sentenza mediante domanda scritta indirizzata al Segretario Generale sulla base della scoperta di fatti di natura tale da intaccare decisamente la sentenza, a condizione che al momento dell'emanazione della sentenza quei fatti erano sconosciuti al Tribunale e al richiedente, e che l'ignoranza degli stessi da parte del richiedente non era dovuta a negligenza.

(2) La richiesta deve essere fatta entro 90 giorni dalla scoperta di tali fatti e in ogni caso entro tre anni dalla data di emanazione della sentenza.

(3) La richiesta, se possibile, sarà sottoposta al Tribunale che ha emanato la sentenza. Se ciò non è possibile un nuovo Tribunale sarà costituito a norma della Sezione II di questo Capitolo.

(4) Il Tribunale può, se ritiene che le circostanze lo richiedano, sospendere l'esecuzione della sentenza durante le sue decisioni. Se il richiedente chiede nella sua domanda una sospensione nell'esecuzione della sentenza, l'esecuzione della sentenza verrà sospesa provvisoriamente fino a quando il Tribunale avrà esaminato e giudicato tale richiesta.

Art. 52

(1) Ognuna delle parti può chiedere l'annullamento della sentenza mediante domanda scritta indirizzata al Segretario Generale, sulla base di uno o più dei seguenti motivi:

- (a) il Tribunale non era costituito nel modo dovuto;
- (b) Il Tribunale ha chiaramente superato i limiti dei suoi poteri;
- (c) un membro del Tribunale era corrotto;
- (d) c'è stata una grave deviazione da una norma di procedura fondamentale;
- (e) la sentenza non è stata motivata.

(2) La richiesta dovrà essere fatta entro 120 giorni dalla data in cui la sentenza è stata emanata. Nel caso che si richiede l'annullamento per corruzione, la domanda deve essere fatta entro 120 giorni dalla data della scoperta della corruzione e in ogni caso netro tre anni dalla data dell'emanazione della sentenza.

(3) In seguito al ricevimento dalla richiesta il Presidente nominerà tra il Comitato degli Arbitri una Commissione «ad hoc» formata da tre persone. Nessuno dei membri di tale Commissione dovrà essere stato membro del Tribunale che ha emesso la sentenza, nè avere la stessa nazionalità di uno di quei membri, nè essere cittadino dello Stato parte in causa nè dello Stato il cui cittadino è parte in

causa, nè essere stato nominato al Comitato degli Arbitri da uno di detti due Stati, nè aver agito da conciliatore nella stessa controversia. La Commissione avrà l'autorità di annullare la sentenza o una parte di essa in forza di ognuna delle basi esposte nel paragrafo (1).

(4) Le disposizioni degli Articoli 41, 45, 48, 49, 53 e 54, e dei Capitoli VI e VII saranno applicate «mutatis mutandis» ai processi davanti alla Commissione.

(5) La Commissione può, se ritiene che le circostanze lo richiedano, sospendere l'esecuzione della sentenza durante le sue decisioni. Se il richiedente chiede nella sua domanda una sospensione dell'esecuzione della sentenza, l'esecuzione della sentenza verrà sospesa provvisoriamente fino a quando la Commissione non avrà esaminato e giudicato tale richiesta.

(6) Se la sentenza viene annullata, la controversia, a richiesta delle due parti, sarà deferita ad un nuovo Tribunale costituito a norma della Sezione II di questo Capitolo.

Sezione VI

Riconoscimento ed esecuzione della sentenza

Art. 53

(1) La sentenza sarà vincolante per le parti e non sarà soggetta ad alcun appello o altro ricorso diversi da quelli stabiliti da questa Convenzione. Ciascuna delle parti dovrà attenersi e conformarsi ai termini della sentenza, tranne nel caso che la sentenza sia stata sospesa a norma delle relative disposizioni di questa Convenzione.

(2) Per i fini di questa sezione, il termine «sentenza» comprende ogni decisione relativa all'interpretazione, revisione o annullamento della sentenza stessa a norma degli Articoli 50, 51 o 52.

Art. 54

(1) Ciascuno Stato Contraente dovrà riconoscere come vincolante una sentenza emessa a norma di questa Convenzione e dovrà far osservare le obbligazioni pecuniarie imposte dalla sentenza nei limiti del suo territorio come se si trattasse di un giudizio finale di una corte dello Stato. Uno Stato Contraente a ordinamento federale può mettere in vigore tale sentenza per mezzo delle sue corti federali e può stabilire che tali corti debbano trattare la sentenza come se si trattasse di un giudizio finale delle corti di uno Stato federale.

(2) Una parte che desidera il riconoscimento o l'applicazione di una sentenza nei territori di uno Stato Contraente dovrà fornire ad una corte competente o ad altra autorità, che detto Stato avrà designato a tal fine, una copia della sentenza autenticata dal Segre-

tario Generale. Ogni Stato Contraente notificherà al Segretario Generale la designazione della corte competente o di altra autorità con tale incarico e ogni successivo cambiamento nella designazione.

(3) L'esecuzione della sentenza sarà regolata dalle leggi concernenti l'esecuzione di giudizi in vigore nello Stato nei cui territori si vuole che tale sentenza venga messa in esecuzione.

Art. 55

Nessun punto dell'Articolo 54 sarà interpretato in deroga alla legge in vigore in ogni Stato Contraente relativa all'esenzione dell'esecuzione di una sentenza da parte di quello Stato o di ogni altro Stato Straniero.

CAPITOLO V

Sostituzione e interdizione di Conciliatori e Arbitri

Art. 56

(1) Dopo che una Commissione o un Tribunale sono stati costituiti e il processo è cominciato, la loro composizione resterà immutata. Se, tuttavia, un conciliatore o un arbitro muore o diviene incapace, o si dimette, il risultante posto vacante dovrà essere coperto a norma delle disposizioni della Sezione II del Capitolo III o della Sezione II del Capitolo IV.

(2) Un Componente di Commissione o di Tribunale continuerà a svolgere le sue mansioni nonostante che abbia cessato di essere membro del Comitato.

(3) Se un conciliatore o arbitro nominato da una parte si dimetterà senza il consenso della Commissione o Tribunale di cui era membro, il Presidente nominerà una persona dall'apposito Comitato per coprire il risultante posto vacante.

Art. 57

Una parte può proporre a una Commissione o Tribunale l'interdizione di qualunque dei suoi membri sulla base di qualsiasi fatto indicante una chiara deficienza dei requisiti di cui al paragrafo (1) dell'Articolo 14. Una parte al processo di arbitrato può, inoltre, proporre l'interdizione di un arbitro sulla base della sua ineleggibilità al Tribunale ai sensi della Sezione II del Capitolo IV.

Art. 58

La decisione su qualsiasi proposta di interdizione di un conciliatore o arbitro sarà presa dagli altri membri della Commissione o del Tribunale a seconda del caso; se i giudizi sono divisi in parti

uguali nel caso di proposta di interdizione di un solo conciliatore o arbitro, e se la proposta si riferisce all'interdizione di una maggioranza dei conciliatori o arbitri, sarà il Presidente a prendere tale decisione. Se si decide che la proposta è fondata, il conciliatore o arbitro cui la decisione si riferisce sarà sostituito a norma delle disposizioni della Sezione II del Capitolo III o Sezione II del Capitolo IV.

CAPITOLO VI

Costo dei Processi

Art. 59

Le spese che le parti sono tenute a pagare per l'uso delle prestazioni del Centro saranno determinate dal Segretario Generale in conformità con le norme adottate dal Consiglio Amministrativo.

Art. 60

(1) Ciascuna Commissione e ciascun Tribunale fisserà gli onorari e le spese dei suoi membri nei limiti stabiliti di tempo in tempo dal Consiglio Amministrativo e previa consultazione col Segretario Generale.

(2) Le disposizioni del paragrafo (1) di questo Articolo non precludono alle parti la possibilità di mettersi d'accordo in precedenza con la Commissione o il Tribunale interessato sugli onorari e le spese dei suoi membri.

Art. 61

(1) Nel caso di processo di conciliazione gli onorari e le spese dei membri della Commissione, come pure i costi per l'uso delle prestazioni del Centro, saranno sostenute in parti uguali dalle parti. Ciascuna delle parti sopporterà ogni altra spesa in cui incorre in relazione al processo.

(2) Nel caso di processo di arbitrato il Tribunale dovrà valutare, salvo restano il caso di diverso accordo delle parti, l'ammontare delle spese in cui le parti sono incorse in relazione al processo e dovrà decidere come e da chi tali spese, onorari e spese dei membri del Tribunale nonchè le spese per l'uso delle prestazioni del Centro, dovranno essere pagate. Tale decisione farà parte integrante della sentenza.

CAPITOLO VII

Luogo del processo

Art. 62

I processi di conciliazione e arbitrato saranno tenuti presso le sede del Centro, salvo quanto stabilito qui appresso.

Art. 63

I processi di conciliazione e arbitrato possono essere tenuti, se le parti sono d'accordo:

- (a) presso la sede della Corte d'Arbitrato Permanente — Permanent Court of Arbitration — o presso qualsiasi altro istituto apposito, privato o pubblico, con cui il Centro possa accordarsi a tal fine; oppure
- (b) qualsiasi altro luogo approvato dalla Commissione o dal Tribunale previa consultazione con il Segretario Generale.

CAPITOLO VIII

Controversia tra Stati Contraenti

Art. 64

Qualsiasi controversia che sorge tra gli Stati Contraenti circa l'interpretazione o l'applicazione di questa Convenzione e che non è stata risolta mediante negoziato, sarà deferita alla Corte Internazionale di Giustizia — Internation Court of Justice — tramite domanda rivolta da una delle parti in causa, a meno che gli Stati interessati non concordino un altro metodo di risoluzione.

CAPITOLO IX

Emendamenti

Art. 65

Ogni Stato Contraente può proporre emendamenti a questa Convenzione. Il testo di un emendamento proposto dovrà essere comunicato al Segretario Generale non meno di 90 giorni prima della riunione del Consiglio Amministrativo durante la quale tale emendamento deve essere preso in considerazione, e dovrà essere quindi trasmesso dal Segretario Generale a tutti i membri del Consiglio Amministrativo.

Art. 66

(1) Se il Consiglio Amministrativo approva l'emendamento con una maggioranza di due terzi dei membri, esso sarà inviato a tutti gli Stati Contraenti per la ratifica, l'accettazione o l'approvazione. Ogni emendamento entrerà in vigore 30 giorni dopo della consegna, da parte del depositario di questa Convenzione, della notificazione agli Stati Contraenti in cui si dice che tutti gli Stati Contraenti hanno ratificato, accettato o approvato l'emendamento.

(2) Nessun emendamento potrà interessare i diritti e i doveri, previsti da questa Convenzione, di uno Stato Contraente, o di una sua suddivisione costitutiva o ente, o di un cittadino d itale Stato; sorgenti dal consenso dato alla giurisdizione del Centro prima della data di entrata in vigore dell'emendamento.

CAPITOLO X

Disposizioni finali

Art. 67

Questa Convenzione sarà aperta alla firma degli Stati membri della Banca. Sarà anche aperta alla firma di qualsiasi altro Stato che fa parte dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia e che il Consiglio Amministrativo, con voto dei due terzi dei componenti, ha invitato a firmare.

Art. 68

(1) Questa Convenzione sarà soggetta a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati firmatari, a seconda delle loro rispettive procedure costituzionali.

(2) Questa Convenzione entrerà in vigore 30 giorni dopo la data del deposito del documento di ratifica, accettazione o approvazione. Per gli Stati che successivamente depositeranno i documenti di ratifica, accettazione o approvazione, andrà in vigore 30 giorni dopo la data ditale deposito.

Art. 69

Ciascuno Stato Contraente prenderà quelle misure e quei provvedimenti legislativi che riterrà necessari per rendere effettive nei suoi territori le disposizioni di questa Convenzione.

Art. 70

Questa Convenzione si applicherà per lutti i territori per i cui rapporti internazionali uno Stato Contraente è responsabile, tranne

che per quelli che lo Stato esclude dandone notizia per iscritto al depositario di questa Convenzione sia al momento della ratifica, accettazione o approvazione, che successivamente.

Art. 71

Ogni Stato Contraente può denunciare questa Convenzione inviando notifica per iscritto al depositario della Convenzione stessa. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo che la notifica è stata ricevuta.

Art. 72

La notifica da parte di uno Stato Contraente a norma degli Articoli 70 e 71, non toccherà i diritti e i doveri, previsti da questa Convenzione, di quello Stato o di una sua suddivisione costitutiva o ente, o di un suo cittadino, sorgenti dal consenso dato alla giurisdizione del Centro da uno di essi prima che tale notifica era stata ricevuta dal depositario.

Art. 73

I documenti di ratifica, accettazione o approvazione di questa Convenzione e degli emendamenti alla stessa debbono essere depositati presso la Banca che fungerà da depositario di questa Convenzione. Il depositario dovrà trasmettere copie autenticate di questa Convenzione agli Stati membri della Banca e ad ogni altro Stato invitato a firmare la Convenzione.

Art. 74

Il depositario dovrà registrare la presente Convenzione presso la Segreteria delle Nazioni Unite, in conformità con l'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite e delle Norme — Regulations — adottate dall'Assemblea Generale.

Art. 75

Il depositario dovrà notificare a tutti gli Stati firmatari:

- (a) le firme a norma dell'Articolo 76;
- (b) i depositi dei documenti di ratifica, accettazione o approvazione a norma dell'Articolo 73;
- (c) la data in cui la Convenzione entra in vigore a norma dell'Articolo 68;
- (d) le esclusioni di applicazione a determinati territori, in conformità con l'Articolo 70;
- (e) la data in cui qualsiasi emendamento a questa Convenzione entra in vigore, a norma dell'Articolo 66; e
- (f) le denunce a norma dell'Articolo 71.

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

COSTITUZIONE DELLA

«ASSOCIAZIONE D'AMICIZIA ITALO-SOMALA»

Con Sede in Mogadiscio, Via Scire Warsame

Con atto del Notaio Omar Hagi Mohamed Bod a Rep. 7163 in data 14-3-1967, è stata costituita l'Associazione d'Amizia Italo-Somala, con sede in Mogadiscio Via Scire Warsame, adiacente il Circolo «Casa d'Italia».

Detto atto, con annesso Statuto, è stato omologato nonchè depositato nella Cancelleria Civile del Tribunale Regionale del Benadir, con Decreto del Sig. Presidente di detto Tribunale in data 28-3-1967, registrato all'Ufficio Tasse Affari di Mogadiscio il 29 successivo al n. 137 Atti Giudiziari, Vol. VII.

Il Presidente di tale Associazione è stato nominato il Sig. Abdulcadir Ali Bolai, giornalista. Detta Associazione è apolitica ed ha per scopo principale l'intensificazione dei rapporti culturali e di amicizia fra il Popolo Somalo e quello Italiano, principalmente fra gli studenti e persone di cultura.

Mogadiscio, li 1 Aprile 1967.

L'ESIBITORE

(275)

Avv. Enrico Bernasconi